



Determina Trattativa Mepa

DR68
Rev. 1
Pag. 1 di 5

F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. – socio unico

Determinazione del: 19.12.2025

Dirigente e Responsabile unico del progetto: dott. Alessandro Ridi

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di rilevazione presenze del personale in cloud aa. 2026/2028

Il Direttore

Premesso che

- F.I.L. S.r.l. è una società in house dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego ARTI, ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i. (TUSP);
- F.I.L. S.r.l. gestisce servizi di assistenza tecnica e altri servizi previsti dall’art. 4 dello Statuto societario, affidati dal socio ARTI con contratto di servizio;
- l’art. 16 comma 7 del TUSP prevede che le società in house “*sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*”;
- in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, che ha abrogato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 dal 1° luglio 2023, data in cui le disposizioni del nuovo Codice, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia;

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato “Codice” e, in particolare:
 - gli articoli da 48 a 55 del Codice relativi ai contratti sotto soglia;
 - l’allegato II.1 al Codice;
- il vigente Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. – SOCIO UNICO (aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n. 36/2023) approvato con determinazione dell’Amministratore unico del 5 settembre 2023;
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per contrastare possibili eventi corruttivi;

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2025 approvato con delibera del Socio unico del 28.11.2024 e considerato che ARTI ha nella sua programmazione il finanziamento del contratto di servizio annuale con rinnovo dello stesso;

Visto il decreto di ARTI n. 560 del 17.06.2025 e il contratto di servizio del 25.06.2025 con il quale è stata affidata alla Società F.I.L. S.r.l. l’esecuzione di prestazioni afferenti l’assistenza tecnica e altri servizi previsti dall’art. 4 dello Statuto societario, affidate direttamente dall’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – ARTI - alla società F.I.L. s.r.l. a socio unico. Annualità 2025 CIG B7379DDA4C e le relative risorse finanziarie a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata;

Richiamata la determinazione dell’Amministratore unico del 24 ottobre 2024 con la quale il firmatario del presente atto è stato nominato direttore operativo di F.I.L. S.r.l. per il periodo 01.11.2024-31.10.2027 e la determinazione del 4 novembre 2024, avente ad oggetto attribuzione deleghe di funzioni e poteri al direttore operativo di F.I.L. S.r.l.;

Visto l’atto notarile del 8 novembre 2024 con il quale il firmatario del presente atto è stato nominato procuratore della società dall’Amministratore unico, registrato a Prato il 11.11.2024 al n. 13402;

Considerato che è in scadenza il 31.12.2025 il contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di elaborazione paghe con conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili e gestione applicativi e che tale contratto ricomprende l’utilizzo di una piattaforma di elaborazione dati necessari alla



Determina Trattativa Mepa

DR68
Rev. 1
Pag. 2 di 5

gestione del servizio con possibilità di accedere in tempo reale alla piattaforma software utilizzata per la visualizzazione dello stato delle procedure e in particolare per la registrazione delle timbrature in ingresso e in uscita, delle richieste di autorizzazione e rilevazione dei giorni di ferie, degli straordinari e missioni aziendali;

Considerato che l'affidamento del servizio di elaborazione paghe con conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili aa. 2026/2028 non prevede la possibilità di usufruire di una piattaforma con le caratteristiche sopra descritte ed è necessario, pertanto, acquisire da un operatore economico specializzato il servizio di rilevazione presenze del personale in cloud, che supporti anche l'identificazione tramite tecnologia NFC (Near Field Communication), comprensivo della gestione delle timbrature, della gestione dei flussi, delle presenze e della comunicazione con i dipendenti dell'organizzazione;

Ravvisata la necessità di acquisire il servizio in oggetto per il periodo 01.01.2026-31.12.2028 al fine di gestire le presenze del personale attraverso un servizio di rilevazione presenze del personale in cloud;

Dato atto che l'importo a base di affidamento è pari a 5.735,40 € (cinquemilasettecentotrentacinque euro quarantacentesimi) più iva;

Verificata l'assenza di interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in relazione al luogo di esecuzione;

Ritenuta pertanto applicabile la disciplina delle procedure sotto-soglia semplificate di cui al Libro II, parte I del Codice (artt. 48-55);

Dato atto che, avuto riguardo all'oggetto e all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalle centrali di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice per il quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Dato atto che la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative della Società la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia di 140.000€, e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'articolo 14, comma 6, del Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto anche senza previa consultazione di operatori economici;

Dato atto che

- dal 01.01.2024 ha acquistato efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal Libro I, parte II del Codice, che prevede l'obbligo di utilizzare nello svolgimento delle procedure di affidamento piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (Pad) che garantiscono l'interoperabilità con i sistemi ANAC (Bdnpc);

- relativamente al contratto oggetto di affidamento, si è ritenuto di procedere mediante ricorso alla piattaforma del MePA di Consip S.p.a. su www.acquistinretepa.it;

Considerato che nell'ambito del MEPA è possibile utilizzare lo strumento della Trattativa diretta - che consiste in una modalità di acquisto del Mercato Elettronico MePa che consente di avviare negoziazioni dirette con un unico operatore economico;



Determina Trattativa Mepa

DR68
Rev. 1
Pag. 3 di 5

Dato atto che in data 15.12.2025 è stata pubblicata sul MePa la Trattativa diretta nr. 5919327 con la Società Tempotempo Evolution S.r.l. con sede legale in Carmignano (Po), via Boccaccio, 20, codice fiscale e partita iva 02472300975;

Vista l'offerta presentata dall'operatore economico Tempotempo Evolution S.r.l. nell'ambito della procedura di affidamento diretto tramite piattaforma telematica MePa di Consip su www.acquistinretepa.it, per un totale di 5.735,40€ (cinquemilasettecentrentacinqueeuroquaranta centesimi) più iva;

Viste le caratteristiche dei servizi offerti dall'operatore economico Tempotempo Evolution S.r.l. consistenti nella fornitura di un servizio di rilevazione presenze del personale in cloud;

Considerato che le caratteristiche dei servizi offerti

- sono conformi alle specifiche tecniche descritte nel disciplinare di affidamento allegato alla lettera di richiesta di preventivo del 15.12.2025 prot. 371 allegata alla presente;
- rispondono pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare in quanto adeguate e soddisfare le esigenze di F.I.L. S.r.l.;

Preso atto che l'affidatario, a seguito della negoziazione, ha offerto i servizi oggetto della trattativa al prezzo di 5.735,40€ più iva corrispondente al prezzo massimo posto a base della trattativa;

Dato atto che

- il prezzo risultante dalla negoziazione diretta risulta congruo in quanto ricompreso nella forcella dei prezzi rilevati attraverso un'indagine svolta dal RUP;
- l'affidatario è in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, accertate attraverso la verifica del profilo aziendale presente sul sito dell'affidatario;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

Dato atto che nel caso di specie ricorrono le esclusioni dall'obbligo di DUVRI di cui all'articolo 26, comma 3bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Dato atto del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui all'articolo 49 del Codice e del Regolamento interno sulle procedure sotto-soglia;

Vista la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali, richiesta ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice della ditta Tempotempo Evolution S.r.l.;

Dato atto che

- Tempotempo Evolution S.r.l. ha assolto gli obblighi di regolarità contributiva come da certificazione DURC in corso di validità, agli atti dell'ufficio con scadenza 06.01.2026;
- il disciplinare di affidamento allegato alla lettera di richiesta preventivo prot. 371 del 15.12.2025 contiene la clausola, per la quale, qualora in conseguenza della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 55 del Codice;

Visto l'art. 18, comma 1, del Codice;



Determina Trattativa Mepa

DR68
Rev. 1
Pag. 4 di 5

Dato atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «Società Trasparente» ai sensi dell'articolo 28 del Codice;

Visto l'art. 50, comma 9, del Codice, e ritenuto di pubblicare sul sito internet della stazione appaltante l'avviso sui risultati della procedura di affidamento;

Rilevata l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziali, ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei contratti pubblici e del Codice etico adottato da questa Società con determinazione dell'Amministratore unico del 23 dicembre 2024, in capo al firmatario del presente atto;

DETERMINA

1. di acquisire mediante affidamento diretto del servizio di rilevazione presenze del personale in cloud aa. 2026/2028 ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, all'operatore economico TempoTempo Evolution S.r.l. al prezzo di 5.735,40€ (cinquemilasettecentotrentacinque-euroquarantacentesimi) più iva per il periodo 1.1.2026-31.12.2028;
2. di stabilire, quanto segue:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è gestire le presenze del personale attraverso un servizio di rilevazione presenze del personale in cloud;
 - b) l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di un servizio di rilevazione presenze del personale in cloud comprensivo della gestione delle timbrature, della gestione dei flussi, delle presenze e della comunicazione con i dipendenti dell'organizzazione come descritti nel disciplinare di affidamento allegato alla lettera di richiesta offerta prot. 371 del 15.12.2025;
 - c) di approvare il contratto generato automaticamente dal Sistema MePA di Consip che fissa le clausole specifiche dell'appalto di cui trattasi;
 - d) le clausole contrattuali sono quelle previste dalla documentazione della lettera di richiesta di preventivo prot. 371 del 15.12.2025 e nel disciplinare di affidamento ad essa allegato e nella lettera contratto;
 - e) il sistema e la procedura di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di dare atto che il presente affidamento diretto rispetta i principi e le disposizioni applicabili del Codice dei contratti pubblici;
4. di dare atto, in particolare, che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi anche potenziali, nel rispetto dell'articolo 16 del Codice dei contratti pubblici e del Codice etico adottato da questa Società con determinazione dell'Amministratore unico del 23 dicembre 2024;
5. di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000€, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e F.I.L S.r.l. verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dalla Stazione appaltante, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escissione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
6. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «Società Trasparente» ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici;



Determina Trattativa Mepa

DR68
Rev. 1
Pag. 5 di 5

8. di pubblicare, ai sensi 50, comma 9 del Codice, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

Prato, 19.12.2025

Il direttore e Responsabile unico del progetto

Dott. Alessandro Ridi